





Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930 Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)

Alla Federazione Scacchistica Italiana

Segreteria – Viale Regina Giovanna 12 – 20121 Milano

Oggetto: Procedimento inerente al tesserato BREGGIA BICCHIERE Antonio (id FSI 125728)

Con segnalazione del 18 agosto 2019 veniva riferito dall'Arbitro principale del "39° Open Internazionale Conca della Presolana" GANCI Stefano (A.I.) che:

"Poiché i fatti sono avvenuti in presenza degli arbitri FA DOPPIONI e AR PELIZZOLA, riporto di seguito il resoconto dei fatti presentato al sottoscritto dall'Arbitro Fide DOPPIONI.

Al turno 4 del Torneo "Next Generation", al termine della partita NOZAKI Mao – BREGGIA BICCHIERE Antonio, ultima partita in corso in sala di gioco, in presenza degli arbitri DOPPIONI e PELIZZOLA e di alcuni spettatori che assistevano alla partita, partita conclusasi con la vittoria del bianco (NOZAKI), BREGGIA BICCHIERE Antonio si alzava vistosamente rosso in volto e iniziava a imprecare ad alta voce utilizzando un linguaggio volgare.

Alcune delle frasi ripetute più volte, principalmente rivolte a moglie e figlia presenti in sala (la figlia giocava nello stesso torneo) sono le seguenti: "Sono incazzato, non mi rompete", "Ho il diritto di essere incazzato, non rompete i coglioni", "Lasciatemi incazzare per la partita di merda"...

Dopo un primo intervento dell'arbitro PELIZZOLA non risolutivo, l'arbitro DOPPIONI interveniva con più decisione intimando al giocatore che, pur potendosi legittimamente arrabbiare, avrebbe dovuto tenere un linguaggio e un comportamento consoni e rispettosi dei presenti e della manifestazione sportiva alla quale stava partecipando.

A questo punto il giocatore BREGGIA BICCHIERE Antonio lasciava la sala di gioco senza proferire ulteriori parole.

Fortunatamente si trattava dell'ultima partita in corso e questo comportamento non ha arrecato disturbo ad altre partite.

Nel prosieguo del torneo il giocatore si è poi comportato correttamente".

Non perveniva nota alcuna da parte del tesserato.

L'articolo 3 del Regolamento di Giustizia e Disciplina dispone che:

"Le società affiliate ed i tesserati sono tenuti ad osservare lo Statuto, le norme regolamentari, i provvedimenti federali e devono tenere una condotta conforme ai principi della lealtà e della correttezza sportiva. I tesserati devono attenersi al codice di comportamento sportivo emanato dal CONI".

L'articolo 2 del Codice di Giustizia Sportiva dispone che:

"I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile







Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930 Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)

all'attività sportiva. I tesserati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo cooperano attivamente alla ordinata e civile convivenza sportiva".

L'articolo 35 del Regolamento di Giustizia e Disciplina dispone che:

"1. Ai tesserati è fatto divieto, in occasione delle manifestazioni e comunque di qualsiasi attività federale, di tenere comportamenti contrari al decoro e comunque che possano ledere l'immagine pubblica della Federazione e del movimento scacchistico in generale. 2. E' inoltre fatto divieto per i partecipanti alle manifestazioni di rivolgere agli altri partecipanti, agli organizzatori o agli ufficiali di gara espressioni sconvenienti od offensive. 3. La violazione dei divieti di cui al presente articolo è punita con le sanzioni di cui al comma 5 del precedente articolo. E' comunque esclusa ogni sanzione a carico della società, a meno che il fatto non sia compiuto da un dirigente nell'esercizio delle proprie funzioni, nel qual caso alla società si applica la sanzione della deplorazione".

L'articolo 34 comma 5 del Regolamento di Giustizia e Disciplina dispone che:

"5. Il tesserato che violi le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione della ammonizione o della deplorazione; in caso di particolare gravità, anche in relazione alla qualifica soggettiva dell'agente od al mezzo di comunicazione usato, o in caso di recidiva può essere applicata la sanzione della sospensione da uno a sei mesi".

Nel caso di specie, se da un lato è comprensibile il disappunto per la sconfitta, dall'altro non è in alcun modo ammissibile abbandonarsi ad espressioni scurrili.

Per tale motivo, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento di Giustizia e Disciplina, si dispone la sanzione della **deplorazione** nei confronti del tesserato BREGGIA BICCHIERE Antonio.

Si trasmette la presente decisione alla Segreteria della Federazione Scacchistica Italiana al fine di procedere alle comunicazioni previste all'art. 6 del Regolamento di Giustizia e Disciplina.

Così deciso in Milano, 19/9/2019

Il Giudice Sportivo Nazionale

Hia Marian